

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omessi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

[OMISSIS] R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in
persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

[OMISSIS] con l'avv. RESTINA GENEROSO YURI, parte
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Cesare
Beccaria 11, Roma;
- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con l'avv. SERAFINO
FRANCESCO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione
del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -

Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024, [OMISSIS] ha
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Ministero dell'Istruzione, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni
accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente
ricorso ed in conseguenza accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1,
Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica ai soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente all'importo di € 1.500,00 (€ 500,00 per annualità) a titolo di carta del docente relativa agli anni 2021/22 – 2022/2023 – 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge ovvero, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare parte resistente a risarcire il danno occorso alla ricorrente per importo pari ad € 1.500,00 ivi rappresentate dalle somme non corrisposte a titolo di Carta del docente negli anni 2021/22 – 2022/2023 – 2023/2024. Con vittoria di spese di lite ed ulteriori compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario, maggiorate per effetto dei collegamenti ipertestuali dell'atto.”.

2. Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.

3. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.

2. Come risulta dalla documentazione in atti, [OMISSIS] ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha, inoltre, documentato la sussistenza di un rapporto a tempo determinato in essere in qualità di docente presso l'[OMISSIS], [OMISSIS] (MI).

3. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il comma 124 stabilisce che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

4. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova" (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che "la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1". Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota M.I.U.R. prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».

5. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

6. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: "l'indennità di cui al Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro», e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).

7. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza del 27/10/2023, n. 29961, su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. affermando che: “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei

confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

6

quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).

Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.

8. A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. Nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato in istituzioni scolastiche per supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2) e che non abbia mai usufruito della Carta elettronica.

9. Si osserva, inoltre, che il Ministero convenuto nel presente giudizio non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra la docente assunta a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di

ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).

12. Con specifico riferimento all'annualità in corso – a.s. 2023/2024 – l'art 15 del DL. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) ha inteso riconoscere il beneficio in discussione ai soli docenti a tempo determinato con contratto annuale. In Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

7

particolare, la norma da ultimo citata ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”. La norma, dunque, esclude dal beneficio, in modo del tutto ingiustificato, i docenti come la ricorrente con contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

12.1 Pertanto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non possono che considerarsi illegittimamente esclusi dal beneficio anche quei docenti aventi nomina, come nel caso in esame, sino al 30.6.2024.

13. L'eccezione con cui il Ministero ha contestato l'insussistenza del diritto alla Carta Docente per l'a.s. 2021/22, per avere la ricorrente svolto solamente

supplenze

brevi

e

saltuarie,

è

infondata.

Risulta

documentalmente

che,

nell'a.s.

in

questione,

la

ricorrente

ha

ininterrottamente prestato servizio dal 4.10.2021 al 8.6.2022, per effetto di plurimi ma consecutivi contratti.

14.1 Alla luce della durata e della continuità della prestazione, svoltasi sostanzialmente su un intero anno scolastico, non è dato rinvenire ragioni di senso favorevole all'eccezione sollevata, le quali consentano una disparità di trattamento della ricorrente – destinataria di plurimi contratti di breve durata – rispetto a quei docenti ai quali sia stato conferito un incarico annuale o sino al termine delle attività, con un singolo contratto. Del resto, se è vero che “il ricorso allo strumento delle supplenze brevi e saltuarie è dettato dalla necessità di far fronte proprio a situazioni transeunti e imprevedibili destinate ad incidere sul diritto all'istruzione degli studenti” (cfr. pag. 10 memoria difensiva), è altrettanto vero che, se quelle situazioni transeunti e imprevedibili si rinnovano e perdurano, rendendo necessaria la stipula di una serie di contratti in successione, come nel caso di specie, sino al termine delle attività didattiche, sarebbe insensato considerare la supplenza come breve e saltuaria, anziché equipararla ad una supplenza annuale o sino al termine delle attività.

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

8

15. Sull'eccezione di estinzione del diritto, sollevata dal Ministero convenuto, va richiamato quanto recentemente argomentato dalla Corte di Cassazione (27/10/2023, n. 29961): “Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio,

per

ragioni

intrinsecamente

connesse

con

la

struttura

dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.

Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

9

ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di

adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.

16. Nel caso in esame, la ricorrente ha dato prova della sussistenza di un contratto in essere con il Ministero quale docente a termine, e dunque del suo permanente inserimento nel sistema scolastico tale da giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.

17. Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. In conseguenza di tale accertamento, non essendo possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), vanno condannate le Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) mediante accredito sulla carta elettronica del docente per i suddetti anni nei limiti degli importi e secondo le modalità di utilizzo di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.

18. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

10

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,

1. accerta e dichiara il diritto di [OMISSIS] ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 rispettivamente per i seguenti anni scolastici:

2021/22, 2022/23, 2023/24;

2. condanna parte resistente ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per

l’aggiornamento e la formazione del docente per i suddetti anni scolastici;

3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € [OMISSIS] oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

Milano, 13/06/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Eleonora Palmisani

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 13/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]